ASLCagliari Direzione Generale - Affari Legali Determina n. 662

del 15 GIU. 2016

Oggetto: **TAR Sardegna: ricorso promosso dalla Sig.ra C.G. in proprio e in qualità di genitrice esercente la potestà sul figlio C.D. nei confronti della Azienda ASL 8/Provincia di Cagliari/Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Liquidazione somme in ottemperanza sentenza n. 335/2015**

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;

VISTO il D.Lgvo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5;

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;

VISTA la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;

ATTESO che, in data 07.01.2015, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla Sig.ra C.G., in proprio e nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio C.D., per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, del verbale di incontro per la presa in carico dei bisogni sociosanitari dell'alunno C.D., reso dalla UVT del Distretto Sociosanitario n. 1 di Cagliari, presso la ASL 8 di Cagliari, trasmesso unitamente a nota di accompagnamento del 05.11.2014, con il quale è stata ritenuta "non accoglibile" la richiesta di un operatore specializzato per garantire la frequenza scolastica dell'alunno disabile in situazione di gravità e di ogni ulteriore atto ad esso connesso nonchè per ottenere il risarcimento del "danno esistenziale", dell'alunno disabile ricorrente, per la mancata erogazione del servizio di assistenza specialistica, tramite assegnazione di un operatore sociosanitario per le ore di frequenza scolastica;

ATTESO che il TAR Sardegna, con sentenza n. 335/2015, ha accolto il ricorso proposto e condannato questa Azienda ad adottare un provvedimento nuovo in confromità a quanto statuito in sentenza, oltre al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti per il disagio sofferto dall'alunno e dalla ricorrente, nella misura di € 800,00= per ogni mese di ritardo nel provvedere in materia, computandoli dall'inizio dell'anno scolastico 2015 e per un totale di 9 mesi (15.09.15 – 15.06.2015);

ATTESO che con determina n. 1333/2015, in ottemperanza all sentenza emarginata, si è provveduto a liquidare in favore della ricorrente un'importo pari a due mensilità per complessivi € 1.600,00=;

CHE a seguito di ulteriore ricorso del 26.05.2016 la sig.ra C.G.chiede l'integrale ottemperanza della sentenza resa dal TAR Sardegna con conseguente riconoscimento del diritto alla liquidazione di ulteriore 7 mesi;

RITIENE alla luce di quanto sopra esposto di ottemperare alla sentenza n. 335/2015 e liquidare, in favore della sig.ra C.G. e riferito all'alunno disabile, l'importo corrispondente a sette mensilità di ritardo, per complessivi € 5.600,00=, oltre interessi legali, con decorrenza dal 10.06.2015, pari ad € 20,03=;

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto d'interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla sentenza n. 335/2015 resa dal TAR Sardegna e di liquidare in favore della sig.ra C.G., in qualità di esercente la potestà genitoriale su C.D., l'importo di € 5.620,03=, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali subiti dall'alunno, corrispondenti ad € 800,00= per sette mensilità;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato alla sig.ra C.G;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.